

Requisiti dei Centri di produzione di materiale seminale

I centri di produzione dello sperma, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono:

- a) essere posti, in permanenza, sotto la Direzione sanitaria di un veterinario responsabile, regolarmente abilitato all'esercizio della professione, iscritto ad un Ordine Professionale e provvisto di codice regionale per l'esercizio della Fecondazione Artificiale;
- b) essere in possesso di un certificato dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza per territorio, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità;
- c) disporre di:
 - 1) adeguati locali o strutture di stabulazione rispondenti alle disposizioni per il benessere degli animali, con possibilità d'isolamento degli animali stessi;
 - 2) un ambiente per il prelievo del materiale seminale, comprendente un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;
 - 3) un locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale;
 - 4) un locale per la conservazione del materiale seminale;
 - 5) servizi igienici per il personale ed un locale ad uso spogliatoio;
- d) essere recintati in modo da prevenire qualsiasi contatto con animali che si trovino al di fuori del centro;
- e) essere strutturati in modo che i locali di stabulazione siano materialmente separati dai locali di trattamento del materiale seminale e che entrambi siano separati dal locale di conservazione del materiale seminale;
- f) disporre di una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate. Eventuali visite al centro dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dal Veterinario responsabile della Direzione sanitaria del centro medesimo;
- g) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;
- h) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;
- i) disporre di locali o ambienti d'isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione dei riproduttori;
- l) disporre, qualora si provveda ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del D.M. 403/2000, alla inseminazione di fattrici con materiale seminale equino fresco, di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei all'inseminazione.

Autorizzazioni

Chiunque intenda gestire un Centro di Produzione dello sperma equino, deve munirsi di apposita autorizzazione, con validità quinquennale rinnovabile e non cedibile, inoltrando domanda attraverso lo sportello del SUAPE Sardegna e la compilazione del modello online B46. **L'istruzione della pratica ed il successivo sopralluogo avverranno esclusivamente a seguito del pagamento di apposito avviso emesso da ASVI Sardegna (PagoPA) per la presentazione di tale richiesta ed inviato per mail all'indirizzo comunicato. L'avviso di pagamento in questione sarà di € 300,00 in caso di nuova autorizzazione e di € 100,00 in caso di rinnovo. ASVI Sardegna provvederà contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e all'attribuzione del relativo codice univoco nazionale.**

In particolare nelle domande per l'autorizzazione devono comunque essere ben espressi:

- a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;
- b) nome e cognome, dati anagrafici ed indirizzo del veterinario responsabile della Direzione sanitaria del centro allegando autocertificazione con l'espressa indicazione del possesso della Laurea in Medicina Veterinaria, con l'esclusione delle lauree di primo livello, iscrizione ad Albo Professionale e relativo numero d'Ordine, codice univoco nazionale per l'esercizio della fecondazione artificiale;
- c) ubicazione e descrizione dei fabbricati ed impianti, corredate da prospetto dei locali e attrezzature, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali;
- d) elenco dei recapiti collegati;
- e) indicazione dei riproduttori presenti (specie e razza) con impegno formale alla comunicazione costante alle competenti autorità sanitarie

Asvi Sardegna

Sede legale: P.zza Duchessa Borgia, 4 – 07014 Ozieri
Tel. +39 079 781600
C.F. e P.I. 02974870905
info@asvisardegna.it
protocollo@pec.asvisardegna.it

e ad **ASVI Sardegna** delle eventuali variazioni in entrata ed in uscita;

- f) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale.

ASVI Sardegna attribuisce a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.

ASVI Sardegna può, in qualunque momento, revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. **ASVI Sardegna** comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanità l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati. Nell'autorizzazione deve essere fatto esplicito riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto, all'ubicazione del medesimo ed alle specie trattate (equina e/o asinina).

Obblighi dei centri di produzione del materiale seminale

I centri di produzione dello sperma hanno l'obbligo di:

- a) vietare il ricovero nella stessa struttura di stabulazione di animali di specie diverse da quella equina ed asinina; tuttavia, possono essere ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di produzione, sempre che essi non rappresentino fonte d'infezione per gli animali delle cui specie lo sperma deve essere raccolto, e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile della Direzione sanitaria del centro.
- b) mantenere esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione per conto terzi o di effettuazioni di esami di valutazione finalizzati alla compravendita dei riproduttori;
- c) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria, tanto in regime ordinario che in condizioni di emergenza legate alla gestione di epidemie o altro rischio sanitario;
- d) denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva, come previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria e norme correlate;
- e) seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale stabilite dal Ministero della Sanità;
- f) comunicare ad **ASVI Sardegna** l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della Direzione sanitaria dell'impianto;
- g) rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle tempestivamente ad **ASVI Sardegna**;
- h) annotare, su apposito registro, o su data base informatizzata, per ciascuno dei riproduttori presenti: razza, anno di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale. Tali informazioni o, direttamente, la stampa di backup dovranno essere trasmesse ad **ASVI Sardegna** a cadenza semestrale (scadenze 31.01 e 31.07 di ogni anno);
- i) tenere un registro (o data base) con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore e delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita. Tali informazioni o, direttamente, la stampa di backup dovranno essere trasmesse ad **ASVI Sardegna** a cadenza semestrale (scadenze 31.01 e 31.07 di ogni anno);
- l) tenere un registro cronologico (o data base) di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Detto registro può essere sostituito, per il materiale seminale in uscita, dai bollettari numerati e vistati con le matrici dei certificati di accompagnamento del materiale seminale che debbono essere conservati per dieci anni. A corredo di detti bollettari devono essere allegati i moduli giornalieri di registrazione che possono sostituire debitamente numerati e vistati il registro di cui al precedente comma i). Analogamente deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri Centri di produzione. Tali informazioni o, direttamente, la stampa di backup dovranno essere trasmesse ad **ASVI Sardegna** a cadenza semestrale (scadenze 31.01 e 31.07 di ogni anno);
- m) distribuire il materiale seminale esclusivamente in provette o altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma, identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta dello sperma), razza, matricola e/o nome del riproduttore;
- n) rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate;
- o) rilasciare per ogni atto di vendita di materiale seminale un documento accompagnatorio contenente i dati della partita (razza, matricola del riproduttore maschio e identificazione della partita) cui il materiale seminale appartiene;
- p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente materiale seminale; qualora esista una coincidenza fra Centro di Produzione e Recapito del materiale seminale esso può sottostare dal punto di vista della responsabilità sanitaria e gestionale al Veterinario responsabile della Direzione sanitaria secondo quanto previsto al precedente art.1 punto a). Nel caso di gestione separata, in ogni caso, il gestore del Recapito come indicato nelle specifiche norme d'attuazione, dovrà in ogni modo ottemperare alle norme stabilite dal Direttore Sanitario del Centro di Produzione ed a quelle più generali prescritte dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

ASVI Sardegna

Sede legale: P.zza Duchessa Borgia, 4 – 07014 Ozieri
Tel. +39 079 781600
C.F. e P.I. 02974870905
info@asvisardegna.it
protocollo@pec.asvisardegna.it



- q) seguire le procedure atte al controllo qualitativo del materiale seminale, così come disciplinato dall'articolo 37 del Decreto 19 Luglio 2000 n.403.